

Verbale di Accordo

in tema di "videosorveglianza" ai sensi dell'art. 4 L. 300/70

Il 3 dicembre 2024, a Roma, si sono incontrati, anche in modalità telematica:

Wind Tre Retail S.r.l., (di seguito Wind Tre Retail),

e

le Organizzazioni Nazionali di SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL, in una col la r.s.u. Wind Tre Retail

e hanno sottoscritto il seguente Accordo

Premesso che

- a) l'art. 4 della Legge 300/1970, così come modificato dall'art. 23 del D.lgs. 151/2015, stabilisce al comma 1 che "Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo Accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali";
- b) con provvedimento dell'8 aprile 2010, il Garante per la protezione dei dati personali (di seguito "Garante") ha emanato le regole che disciplinano il trattamento di dati personali a mezzo di sistemi di videosorveglianza, in sostituzione del precedente provvedimento del 29 aprile 2004, e che il citato provvedimento consente l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza nel rispetto delle prescrizioni del Garante per la tutela delle persone, della proprietà e del patrimonio aziendale;
- c) l'installazione delle apparecchiature di videosorveglianza risponde alla necessità di: a) tutelare il patrimonio aziendale contro furti, danneggiamenti e/o accessi dall'esterno; b) tutelare la sicurezza dei luoghi di lavoro e dei lavoratori nei luoghi di lavoro; c) prevenire eventuali atti di sabotaggio e/o accertare comportamenti illeciti, che non integrino una fattispecie di mero inadempimento nell'esecuzione della prestazione lavorativa, e, pertanto, è del tutto estranea a qualsivoglia attività di controllo dell'attività lavorativa dei dipendenti;
- d) le parti si danno reciprocamente atto della sussistenza delle necessità organizzative e di tutela del patrimonio aziendale che sono alla base dell'installazione delle apparecchiature suddette;

tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue

- 1. le premesse formano parte integrante del presente Accordo;
- 2. presso le sedi di Wind Tre Retail del personale appartenente allo staff, individuate nell'Allegato A, sono installati sistemi di impianti di controllo accessi, antintrusione e sistemi di videosorveglianza per il controllo del perimetro esterno e/o delle aree individuate come sensibili per il business o in aderenza a disposizioni di legge. Le telecamere possono essere orientate anche verso i luoghi di lavoro rispettando i principi di legittimità, determinatezza, proporzionalità, correttezza e non eccedenza (ove per luoghi di lavoro si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i piazzali aziendali, i corridoi, gli atrii e gli sbarchi ascensore, le porte/varchi di accesso alle sedi/siti/centrali, le porte/varchi di accesso a locali ad accesso riservato anche, e non soltanto, in attuazione di specifiche disposizioni di legge, etc.);



3. le immagini derivanti dagli impianti di cui all'articolo precedente, sono acquisite tramite telecamere ad inquadratura fissa, che registrano h24 su disco rigido, secondo la modalità FIFO (First in first out); le immagini sono conservate per un periodo massimo di 7 giorni, decorsi i quali le immagini saranno soggette a cancellazione automatica, fatto salvo i casi in cui le stesse debbano essere fornite all'Autorità Giudiziaria per l'accertamento e la repressione dei reati nonché in caso di ottemperanza a una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o della Pubblica Sicurezza, ovvero qualora si debba tutelare il patrimonio aziendale, proteggere il personale operante all'interno delle sedi da azioni/comportamenti illeciti, salvaguardare l'incolumità lavorativa a seguito - ad esempio - di un security incident.;
4. i dati raccolti saranno trattati secondo la disciplina dettata dal D.Lgs 196/03 novellato dal D.Lgs 101/18 e Regolamento 2016/679/UE in materia di protezione dei dati personali, nonché secondo la disciplina lavoristica in materia di impiego di "strumenti dai quali derivi la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori" ex art. 4, della Legge n. 300/1970, come modificato dall'art. 23 D.lgs n. 151/2015. I dati raccolti non potranno essere utilizzati al fine di verificare il corretto adempimento della prestazione lavorativa e pertanto non potranno essere diffusi in altri ambiti aziendali;
5. le immagini sono visibili in modalità live dalla Security Control Room dislocata a Roma e dalla Security control Room di Back up presente a Milano e, ove presente, dal personale della vigilanza/reception della sede interessata;
6. i sistemi di videosorveglianza potranno essere collegati alla rete e potranno essere accessibili da remoto in casi eccezionali debitamente motivati, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, furti e danneggiamenti dei locali aziendali. L'accesso alle immagini, sia da remoto che in loco, sarà tracciato tramite apposite funzionalità atte a conservare i log di accesso per un periodo non inferiore a 6 mesi;
7. l'accesso alle immagini registrate avviene esclusivamente tramite user e password individuale di accesso al sistema;
8. sono abilitati all'accesso alle immagini, in qualità di Amministratori di sistema, esclusivamente il Responsabile della funzione Security & Emergency Management (per le attività di gestione della sicurezza) ed il Responsabile della funzione Safety, Enviroment Management & Special Systems (per le attività di manutenzione degli impianti di sicurezza), entrambi operanti sulla sede di Roma;
9. a fronte di segnalazioni circostanziate che dovessero pervenire non in forma anonima all'Azienda, relativamente a potenziali reati, illeciti o incidenti di sicurezza, la funzione competente potrà visionare le immagini registrate dall'impianto oggetto di segnalazione e tutti i soggetti che procederanno alla visione delle immagini saranno in ogni caso tenuti alla massima riservatezza. In questo caso sarà data tempestivamente informazione, per il tramite di HR, alla r.s.u. dell'Unità Produttiva interessata. A seguito della visualizzazione delle immagini, nel caso emergessero potenziali violazioni, e/o reati, e/o illeciti, si provvederà ad informare il dipartimento aziendale di riferimento, che valuterà eventuali denunce alle Autorità competenti e, come previsto dal c. 3, art. 4 Legge 300/70, i dati potranno essere usati anche a fini disciplinari;
10. la presenza delle telecamere sarà segnalata, in punti di massima visibilità, mediante affissione di appositi cartelli informativi;
11. ai lavoratori, inoltre, verrà data adeguata ed apposita informativa rispetto alle modalità d'uso degli strumenti e delle finalità connesse;
12. il trattamento dei dati personali derivati dai sistemi di videosorveglianza, al fine di garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, sarà effettuato in attuazione e nei limiti di quanto stabilito dall'art. 4 L. 300/1970 ss.mm.ii., dal Regolamento Europeo 679/2016 (per brevità GDPR), dal Codice in materia di protezione dei dati personali (196/2003 ss.mm.ii) e dal provvedimento Generale sulla videosorveglianza emanato dal Garante e successive modifiche ed integrazioni;
13. le Parti si danno altresì atto che con la sottoscrizione del presente verbale, hanno esperito e concluso positivamente la procedura sindacale prevista dall'art. 4, legge 300/1970, così come modificato dall'art. 23 del D.lgs. 151/2015



Letto, confermato e validato anche telematicamente

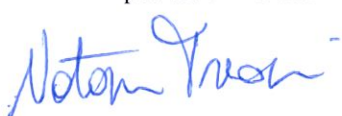
Per Wind Tre Retail S.r.l.

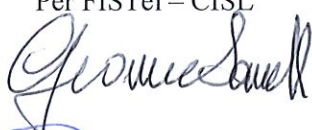
 

per SLC – CGIL

Per FISTel – CISL

per UILCOM - UIL











Per la r.s.u. (presente e in via telematica)





Id	Ora di inizio	Ora di completamento	Posta elettronica	Nome	Vuoi sottoscrivere l'Acco
1	12/4/2024 18:01	12/4/2024 18:01	ciro.vitiello.windretail@windtre.it	Ciro Vitiello	SI
2	12/4/2024 18:02	12/4/2024 18:02	giovanni.vitale.windretail@windtre.it	Giovanni Vitale	SI
3	12/4/2024 18:19	12/4/2024 18:19	sergio.barbato.windretail@windtre.it	Sergio Barbato	SI

Allegato A

Sedi dello staff Wind Tre Retail in cui sono installati impianti di video sorveglianza

Sede	Indirizzo
ROMA	ROMA - Via Cesare Giulio Viola 48
CATANIA	CATANIA - Via Domenico Tempio 4
MILANO	MILANO - Via Monte Rosa, 91
TORINO	TORINO - Corso Enrico Tazzoli 215/12a
BOLOGNA	BOLOGNA - Via Del Faggiolo 1/11

